



# COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

## SERVIZIO SEGRETERIA – COMMERCIO – POLIZIA AMM.VA

Cod.Fisc./P.IVA 00224000430

Tel.0733/548708; Telefax 0733/548704

piazza Libertà n.16 - E.mail: [commercio@pollenza.sinp.net](mailto:commercio@pollenza.sinp.net) – [www.pollenza.sinp.net](http://www.pollenza.sinp.net)

Ordinanza n. 58

### IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 114 del 30/3/1998;

Vista la L.R. n. 27 del 10 novembre 2009;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti in ambito provinciale, nonché i Comuni limitrofi;

### ORDINA

1. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 114/98, possono restare aperti al pubblico tutti i giorni feriali della settimana dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando, comunque, il limite delle tredici ore giornaliere;
2. L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e della mezza giornata di chiusura settimanale mediante cartelli da apporre sulla vetrina del negozio o in luogo ben visibile al pubblico o con altri mezzi idonei di informazione;
3. La chiusura di mezza giornata è facoltativa;
4. E' obbligatoria la chiusura domenicale e festiva con esclusione nei periodi e nelle giornate in deroga. Soggiace a tale obbligo anche l'attività di panificazione ai sensi dell'art. 11, comma 13, della legge 3/08/1999 n. 265; è inoltre obbligatoria la chiusura nei giorni: Capodanno – Pasqua – 25 Aprile - 1° Maggio – Natale – 26 Dicembre;
5. Nel caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare e le attività di panificazione devono garantire l'apertura al pubblico nella prima giornata festiva. Tale apertura non deve comunque coincidere con le seguenti festività: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, Natale e 26 Dicembre; in questi casi l'apertura verrà effettuata nel secondo giorno festivo;
6. Nelle seguenti domeniche e festività infrasettimanali gli esercenti di tutto il territorio comunale, incluse le attività di panificazione, hanno facoltà di derogare all'obbligo di chiusura:

ELENCO GIORNATE FESTIVE ANNO 2010			Deroghe 26 giornate
Gennaio	Venerdì Capodanno	1	
	Domenica	3	Apertura
	Mercoledì Epifania	6	Apertura
	Domenica	10	Apertura
	Domenica	17	
	Domenica	24	
	Domenica	31	
Febbraio	Domenica	7	
	Domenica	14	
	Domenica	21	
	Domenica	28	
Marzo	Domenica	7	
	Domenica	14	
	Domenica	21	Apertura
	Domenica delle Palme	28	Apertura
Aprile	Domenica di Pasqua	4	
	Lunedì dell'Angelo	5	
	Domenica	11	
	Domenica	18	
	Domenica Festa Liberazione	25	
Maggio	Sabato Festa dei lavoratori	1	
	Domenica	2	Apertura
	Domenica	9	Apertura
	Domenica	16	Apertura
	Domenica	23	
	Domenica	30	
Giugno	Mercoledì Festa Repubblica	2	
	Domenica	6	
	Domenica	13	Apertura
	Domenica	20	
	Martedì Festa del Patrono	24	Apertura
	Domenica	27	
Luglio	Domenica	4	
	Domenica	11	
	Domenica	18	
	Domenica	25	
Agosto	Domenica	1	
	Domenica	8	
	Domenica Ferragosto	15	
	Domenica	22	
	Domenica	29	
Settembre	Domenica	5	
	Domenica	12	Apertura
	Domenica	19	Apertura
	Domenica	26	Apertura

Ottobre	Domenica	3	Apertura
	Domenica	10	Apertura
	Domenica	17	Apertura
	Domenica	24	Apertura
	Domenica	31	Apertura
Novembre	Lunedì Festa dei Santi	1	
	Domenica	7	Apertura
	Domenica	14	Apertura
	Domenica	21	Apertura
	Domenica	28	Apertura
Dicembre	Domenica	5	Apertura
	Mercoledì Festa dell'Immacolata	8	Apertura
	Domenica	12	Apertura
	Domenica	19	Apertura
	Sabato Natale	25	
	Domenica Santo Stefano	26	

7. Aperture in deroga per otto giornate nel centro storico:

11, 18, aprile, 23, 30 maggio, 6, 20, 27 giugno, 4 luglio, periodi questi interessati da una maggiore presenza di turisti nel centro storico.

8. In occasioni di rilevanti manifestazioni quali: sagre, feste rionali o frazionali (14 marzo – 23 maggio a Casette Verdini), mostre, mostre-mercato (mostra dell'antiquariato dal 10 al 25 luglio nel Capoluogo) regolarmente autorizzate, feste religiose ecc., è autorizzata l'apertura, anche nei giorni festivi, fino al perdurare delle stesse manifestazioni, degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa e delle attività della panificazione ubicati nelle località che, per effetto di tali manifestazioni, sono interessate da fenomeni turistici. In tali occasioni l'orario di apertura può essere anticipato alle ore 5,00 e la chiusura posticipata alle ore 24,00.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 114/98, le disposizioni contenute nel presente atto non si applicano alle seguenti tipologie di attività e pertanto possono lavorare nei giorni festivi: le rivendite di generi di monopoli; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi ed ai complessi turistici ed alberghieri; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, purché le stesse vengano esercitate in maniera esclusiva e prevalente.

Sono altresì esonerati dal rispetto della presente, poiché regolamentati da disposizioni normative specifiche e speciali:

i produttori agricoli, singoli o associati, e coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di derratico, di fungatico e diritti similari; chi venda o esponga per la vendita opere d'arte, nonché quelle di ingegno creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche tramite supporto informatico; i farmacisti; le rivendite di carburanti nonché di oli minerali; la vendita di beni di fallimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente; in alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Pollenza, 19 dicembre 2009

IL SINDACO  
Dott. Luigi Monti